



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

### **AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI**

#### **Determinazione Dirigenziale n. 278 del 16/09/2020**

**Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 E ART. 95 COMMA 14 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. DI TAORMINA. CUP 21180000300004, C.I.G.: 74371523FB.**

IL RUP

Premesso:

- che la L.R. 8/04/2010, n. 9, disciplina in Sicilia la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, prevedendo che all'interno di ciascun Ambito Territoriale Ottimale il servizio di gestione integrata dei rifiuti sia organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un Piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata SRR (società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti);
- che l'art. 6, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2010, infatti, stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, i Comuni ricompresi in ciascun Ambito Territoriale Ottimale debbano costituire una SRR;
- che in esito alla delimitazione questo Ente appartiene all'ATO n. 15, denominato "Messina Area Metropolitana" ed ha provveduto, con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 17/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, ad approvare lo Statuto e l'Atto Costitutivo della relativa SRR, ed ad autorizzare il legale rappresentante alla sottoscrizione dello stesso Atto Costitutivo;
- che la L.R. 9/01/2013, n. 3, modifica la suddetta L.R. 9/2010 con l'introduzione del comma 2 ter dell'art. 5, in cui si prevede che i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.L.vo 18/08/2000, n. 267, possano procedere autonomamente all'affidamento, all'organizzazione ed alla gestione

del servizio spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, previa redazione di un “Piano d’intervento”, con relativo capitolato d’oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d’Ambito ed approvato dall’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti;

- che con delibera di G.M. n. 48 del 14/11/2014, si è approvato il “Piano d’intervento” di cui all’art.5, comma 2 ter, della L.R. n. 9/2010;

- che con il D.D.G. n. 1313 del 10/08/2015 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dip.to Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti è stato approvato il suddetto piano d’intervento dell’ambito di raccolta ottimale (A.R.O.) coincidente con il Comune di Taormina;

- che a seguito dell’avvenuta approvazione del piano d’intervento dell’ARO da parte del competente Assessorato Regionale, è stato avviato il procedimento relativo alla procedura di evidenza pubblica al fine di individuare il soggetto affidatario del servizio di che trattasi.

Visto che l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle anzidette procedure di affidamento, le stazioni appaltanti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Accertato:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 25.05.2018, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione del *“Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Taormina”*, l’Ing. Massimo Puglisi, Responsabile dell’Area T.A.;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 165 del 25.05.2018, è stato stabilito di procedere all'affidamento servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del comune di Taormina, per l'importo di € 21.987.643,94 (oltre IVA al 10% pari ad € 2.198.764,39) costituito dall’importo da sottoporre a ribasso, pari ad € 21.328.014,62 ed € 659.629,32 quale importo per gli oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d’asta, e per una durata complessiva di anni 7 (sette) mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n° 50/2016, con il criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sub-criteri, meglio specificati nel relativo disciplinare di gara;

- che l’espletamento della gara d’appalto, così come disposto dall’art. 47 comma 20 della Legge Regionale n. 5 del 28.01.2014 pubblicata sulla GURS in data 31.01.2014, è stata demandata all’UREGA sezione provinciale di Messina, competente per territorio;

Visti:

- la Determina Dirigenziale n. 94 del 30.03.2018, di nomina del sottoscritto, quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;

- la dichiarazione che lo scrivente non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di contratti e appalti, dalla normativa anticorruzione e che, altresì, non si trova in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto;

- i verbali di gara del 24.09.2018 n. 08/01, del 25.09.2018 n. 08/02, del 26.09.2018 n. 08/03 e n. 08/04, del 09.10.2018 n. 08/05 e del 18.03.2019 n. 08/06; - i verbali della commissione giudicatrice del 15.11.2018 n. 1/B, del 20.11.2018 n. 2/B, del 26.11.2018 n. 3/B, del 28.11.2018 n. 4/B, del 03.12.2018 n. 5/B, del 10.12.2018 n. 6/B, del 04.03.2019 n. 7/B e n. 8/B;

Visto, in particolare, il verbale di gara del 18.03.2019 n. 08/06, con il quale la commissione di gara, ai sensi dell’art. 9 comma 33, della L.R. n. 12/2011, come sostituito dall’art. 1 comma 3 della L.R. n. 1/2017, ha proposto l’aggiudicazione in favore dell’impresa TEK.RA s.r.l., con sede in via Raiola n. 59 – 84012 Angri

(SA), P.IVA: 04653190654, che aveva conseguito il punteggio complessivo di 92,2626 ed offerto un ribasso del 13,870 % come da seguente prospetto:

- importo a base d'asta pari a	€ 21.328.014,62
- ribasso offerto 13,870 %	€ - 2.958.195,63
- importo aggiudicazione	€ 18.369.818,99
- oneri per la sicurezza	€ 659.629,32
- importo contrattuale	€ 19.029.488,31

Vista la Determina Dirigenziale n. 100 del 21.03.2019, con la quale sono stati approvati i verbali di gara, ovvero la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara in favore dell'impresa TEK.RA s.r.l., con sede via Raiola n. 59 – 84012 Angri (SA), P.IVA: 04653190654, che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del 13,870 % corrispondente ad un importo netto di contratto pari a € 19.029.488,31 oltre I.V.A. prevista per Legge;

Vista la Determina Dirigenziale n. 176 del 31.05.2019, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva la gara di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e art. 95 comma 14 del D.lgs. 50/2016, relativa all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Taormina, CUP 21180000300004, C.I.G.: 74371523FB, all'impresa TEK.RA s.r.l., con sede in via Raiola n. 59 – 84012 Angri (SA), P.IVA: 04653190654, che ha conseguito il punteggio complessivo di 92,2626 ed offerto un ribasso sull'importo a base di gara del 13,870 % corrispondente ad un importo netto di contratto pari a € 19.029.488,31 oltre I.V.A. prevista per Legge;

Visto che la ditta Onofaro Antonino srl, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sez. IV) R.G. n. 1074/2019, per l'annullamento della Determina Dirigenziale n. 176 del 31.05.2019, con la quale il RUP ha aggiudicato l'appalto in favore dell'impresa TEK.RA s.r.l, della Determina Dirigenziale n. 100 del 21.03.2019 e di tutti i verbali di gara, etc.;

Vista la sentenza N.693/2020 del 16.03.2020 con la quale il TAR Sicilia, sezione distaccata di Catania, sez. IV, ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti della ditta Onofaro Antonino srl, annullando gli atti impugnati, limitatamente alla doglianza relativa alla mancata attivazione di una procedura di controllo e verifica da parte della stazione appaltante, in relazione agli elementi di fatto dichiarati dalla TEK.R.A. srl in sede di gara, con riguardo ai precedenti appalti gestiti per Publiamambiente spa, Comune di Gela, Comune di Riesi, Comune di Piazza Armerina, Comune di Acerra, Comune di Acireale, Comune di Marano, **“salva restando la possibilità per la stazione appaltante di operare la valutazione che è mancata”**;

Vista la documentazione raccolta dallo scrivente Rup in esito alla nuova istruttoria (avviata in esecuzione della sentenza in argomento con Nota inviata alla TEK.R.A. ed alle predette Amministrazioni ed Enti in data 27.03.2020 e riscontrata dalla TEK.R.A. (con dichiarazione del 06.04.2020 e allegati), nonché da Alia Servizi Ambientali (ex Publiambiente) e dai Comuni di Acerra e Marano di Napoli); e trasmessa la stessa con nota 11903 del 25.05.2020, alla Commissione di Gara, oltre che alle Società Onofaro Antonino e TEK.R.A. ed ai rispettivi legali;

Visto l'allegato verbale di gara del 07.09.2019 n. 08/07, con il quale **“La Commissione, rivisti gli atti di gara, ... (unitamente alla documentazione trasmessa dal RUP), dai quali si rileva che la TEK.R.A. ha svolto le prestazioni regolarmente e che le penali comminatele risultano contestate ed al momento della gara ancora non definite [confermate anche dalla documentazione trasmessa dal RUP dalla quale risultano anche atti transattivi o tentativo di conciliazione (Publiambiente e Comune di Villa Literno, Acerra)] e che la rescissione ove si è concretizzata ha ad argomento fatti non attinenti all'affidabilità dell'impresa nell'esecuzione del servizio, come da attestazioni/dichiarazioni delle varie amministrazioni/enti prodotte da TEK.R.A. nel DGUE, non rileva motivi oggettivi di esclusione quali: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, gravi illeciti professionali posti in essere nelle procedure di gara, così come dettano le linee guida n. 6 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio con delibera n. 1293 del 16/11/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1008 del 11/10/2017.**

*Per quanto sopra, la Commissione di Gara, ai sensi dell'art. 9, comma 33, della l.r. 12/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della l.r. 1/2017, **ripropone l'aggiudicazione in favore del seguente operatore economico:***

N. Off.	Ragione Sociale	Sede	Partita IVA
9	TEK.RA S.r.l.	Via Raiola, 59 - 84012 ANGRÌ (SA)	04653190654

che ha conseguito il punteggio complessivo di **92,2626** ed offerto un ribasso del **13,870 %** per cui:

- importo a base d'asta pari a	€	<b>21.328.014,62</b>	(ventunomilionitrecentoventottomilazeroquattordici/62)
- ribasso offerto 13,8700 %	€	<b>2.958.195,63</b>	(duemilioninovecentocinquantottomilacentonovantacinque/63)
- importo aggiudicazione	€	<b>18.369.818,99</b>	(diciottomilionitrecentosessantanovemilaottocentodiciotto/99)
- oneri per la sicurezza	€	<b>659.629,32</b>	(seicentocinquantanovemilaseicentoventinove/32)
- importo contrattuale	€	<b>19.029.448,31</b>	(diciannovemilionizeroventinovemilaquattrocentoquarantotto/31)''

Riesaminate le dichiarazioni e la documentazione di gara della TEK.R.A. con le integrazioni raccolte in esito alla predetta nuova istruttoria, in virtù dei documenti trasmessi dalla stessa TEK.R.A. con dichiarazione del 06.04.2000 (formulata ai sensi dell'art.76 e degli artt.46 e 47 DPR 445/2000), nonché delle Note di riscontro da parte di Alia Servizi Ambientali (ex Publiambiente) e dai Comuni di Acerra e Marano di Napoli, da cui risulta in particolare che:

1) **per Publiambiente (oggi Alia Servizi Ambientali)**: le contestazioni della Stazione appaltante si riferiscono ad un periodo complessivo di due mesi di servizio avviato d'urgenza l'1.12.2015 e revocato il 27.01.2016. La cessazione anticipata del rapporto contrattuale è stata contestata in giudizio e la vicenda si è conclusa con atto di transazione dell'1.02.2019 che esclude espressamente ogni riconoscimento di responsabilità;

2) **per Gela**: a fronte di un credito della TEK.R.A. nei confronti del Comune di € 6.534.731,12 (per il quale la stessa aveva ottenuto dei decreti ingiuntivi) è stata stipulata tra le parti una scrittura privata transattiva in data 23.01.2019; è stato, comunque, proposto dal Comune un successivo giudizio di revocazione dei decreti ingiuntivi non opposti (N.7768/2019 R.G.) con istanza di sospensione che è stata rigettata dal Tribunale di Palermo con Ordinanza del 09.12.2019 (rinvio udienza al 04.02.2020). Inoltre, con riferimento alle penalità e decurtazioni applicate dalla Stazione Appaltante in esecuzione del contratto rep. n.52 del 25.08.2014 e dichiarate da TEK.R.A. in sede di gara, in assenza di riscontro in merito da parte del Comune di Gela, gli attestati di regolare esecuzione del servizio per gli anni 2017-2018 fanno propendere per una soluzione positiva delle questioni insorte tra il Comune e la Società (cfr., Attestati per il periodo dal 01.01.2017 al 30.11.2018, prot.143301 del 14.12.2017 e prot.53322 del 14.05.2019, "Le prestazioni, come attestate, sono state effettivamente rese secondo la quantità e qualità richiesta e con ottima capacità di esecuzione. Inoltre, si specifica che ad oggi il servizio è ancora in corso di esecuzione.");

3) **per Riesi**: il precedente dichiarato dalla TEK.R.A. in sede di gara non risulta, allo stato, di particolare rilevanza (esiste agli atti una Nota del Responsabile dell'Area dei Ser. Tec. Urb ed Amb. del Comune di Riesi, prot.1089 del 23.01.2020, nella quale si legge: "TEK.R.A. ... non ha creato problemi durante lo svolgimento del servizio") - (cfr., Verbale di gara n.8/7 del 07.09.2020 per ulteriori elementi)

4) **per Piazza Armerina**: il precedente dichiarato dalla TEK.R.A. in sede di gara non risulta, allo stato, di particolare rilevanza (esiste agli atti una Nota del Comune di Piazza Armerina, prot.2854 del 24.01.2020, nella quale si legge: "Le violazioni hanno riguardato specifici adempimenti previsti dal CSA, senza pregiudizio per la continuità della prosecuzione del servizio. Le violazioni non hanno comportato aspetti penalmente rilevanti"), (cfr., Verbale di gara n.8/7 del 07.09.2020 per ulteriori elementi);

5) **per Acerra**: il Comune, con Nota del 02.04.2020, ha comunicato di aver applicato penali per disservizi vari dal 02.02.2017 al 31.12.2018 per € **786.470,78**, alla data di presentazione dell'offerta per € **625.949,97**, pari a 1,15% dell'importo dell'appalto di € **54.380.670,00** - (cfr., Verbale di gara n.8/7 del 07.09.2020). Il ricorso per ATP proposto dalla TEK.R.A. si è concluso con una Relazione di CTU del 18.04.2019 dalla quale emergono inadempienze da parte di entrambi i soggetti. Allo stato non si conosce l'esito del giudizio di cui parla il Comune di Acerra, instaurato dalla TEK.R.A., a quanto pare, per la restituzione di una parte delle

somme trattenute dall'Amministrazione a titolo di penale. Dalla CTU risulta, comunque, che il Comune dovrebbe restituire l'importo di € 411.372,26 e, quindi, una eventuale penale di € **375.098,52**, pari allo 0,69% dell'importo contrattuale (al 31.12.2018);

6) **per Acireale**: il precedente dichiarato dalla TEK.R.A. in sede di gara non risulta, allo stato, di particolare rilevanza; fino alla data presentazione offerta sarebbero state applicate penali per € 169.849,31 pari allo 0,36% importo contrattuale di € 46.816.370,22, contestate dinanzi al Trib. di Catania - RG 18457/2019-(cfr., Verbale di gara n.8/7 del 07.09.2020);

7) **per Marano di Napoli**: il Comune, con Nota 8639 del 30.03.2020 (e successiva nota del 27.04.2020), ha comunicato che non vi è stata alcuna risoluzione contrattuale con la TEK.R.A. e che sono state applicate penali per l'anno 2017 di €160.600,00, per l'anno 2018 di €197.429,00 (€ 196.600,00 fino alla presentazione offerta, pari allo 0,70% dell'importo contrattuale di € 28.127.433,86), per l'anno 2019 di €106.750,00. Le penali relative agli anni 2017/2018 sono oggetto di contestazione giudiziale non ancora definita (Trib. Napoli RG 19548/2019) (cfr., Verbale di gara n.8/7 del 07.09.2020);

Considerato che dall'analisi e dalla valutazione degli elementi sopra riportati, risultanti dalla documentazione agli atti di gara o acquisita successivamente, non emergono episodi che consentono di dimostrare e ritenere che la Società TEK.R.A. si sia resa colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, per come indicato dall'art.80, comma 5, lett.c, D. Lgs. 50/2016 nel testo applicabile alla fattispecie in esame (quali significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione...);

Ritenuto di approvare il verbale di gara n. 08/07 del 07.09.2020 e la proposta di aggiudicazione;

Vista la Documentazione Antimafia, rilasciata dal Ministero dell'Interno PR\_SAUTG\_Ingresso\_0046788\_20190408 del 24.01.2020, con la quale si informa che a carico della suindicata TEK.R.A. srl e dei relativi soggetti di cui all'Art. 85 del D.Lgs. 159/2011, a quella data non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo;

Vista l'attestazione del 25.06.2020, del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore – Sezione Fallimentare, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 14500 del 25.06.2020, con il quale si attesta, che a carico della società: *TEK.R.A. srl, con sede in Angri alla via Raiola n. 59*, non figurano in corso, presso questo Tribunale, procedure di fallimento, di concordato preventivo di amministrazione controllata, o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno, Ufficio Territoriale di Pagani, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 16787 del 20.07.2020, avente per oggetto: “*Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive. Soggetto:TEK.R.A. srl C.F.: 04653190654*”, con la quale si comunica che a carico di tale soggetto non risultano violazioni definitivamente accertate;

Vista l'attestazione n. 513/2020/R del 23.07.2020, del Ministero della Giustizia (Sistema Informativo del Casellario - Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 14.11.202 n. 313), di Messina, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 17348 del 27.07.2020, dalla quale non risulta NULLA, nel Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, nei confronti della ditta: *TEK.R.A. srl, con sede in via Raiola n. 59 – Angri (Italia) C.F.: 04653190654*;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, On Line numero protocollo INPS 21448625 data richiesta 18.06.2020, con scadenza validità 16.10.2020, dal quale si evince che la ditta TEK.R.A. srl, con sede in via Renato Raiola n. 59, 84012 Angri, P. IVA: 04653190654, risulta regolare nei confronti dell'INPS

e INAIL;

Dato atto che:

- nei confronti dell'impresa aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. n.50 del 2016 s.m.i. e accertati mediante la banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del medesimo Codice dei Contratti;

- la citata documentazione è depositata presso l'U.T.C. competente per materia e presso atto dell'espletamento delle procedure di verifica ed esame della stessa;

Ritenuto pertanto di poter provvedere all'aggiudicazione della gara di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e art. 95 comma 14 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Taormina, in favore dell'impresa TEK.RA s.r.l., con sede in via Raiola n. 59 – 84012 Angri (SA), P.IVA: 04653190654;

Accertato che con Determina Sindacale n.19 del 23.5..2019, sono state attribuite al sottoscritto, Ing. Massimo Puglisi, le funzioni dirigenziali, ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, connesse all'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa denominata "Area Urbanistica e Lavori Pubblici" .

Visti:

- il D.Lgs del 18.04.2016 n. 50 ss. mm. ii.;
- la L.R. del 12.07.2011 n. 12 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;- la Legge 6.11.2012, n.190;
- il D.Lgs. n.33/2013 s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- lo Statuto Comunale

## **DETERMINA**

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

Di approvare l'allegato verbale di gara n. 08/07 del 07.09.2020, relativo alla gara di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e art. 95 comma 14 del D.lgs. 50/2016, inerente l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Taormina, CUP 21180000300004, C.I.G.: 74371523FB, con il quale è stata riproposta l'aggiudicazione in favore dell'impresa TEK.RA s.r.l., con sede in via Raiola n. 59 – 84012 Angri (SA), P.IVA: 04653190654.

Di aggiudicare, in via definitiva la gara di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e art. 95 comma 14 del D.lgs. 50/2016, relativa all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Taormina, CUP 21180000300004, C.I.G.: 74371523FB, all'impresa TEK.RA s.r.l., con sede in via Raiola n. 59 – 84012 Angri (SA), P.IVA: 04653190654, che a conseguito il punteggio complessivo di 92,2626 ed offerto un ribasso sull'importo a base di gara del 13,870 % corrispondente ad un importo netto di contratto pari a € 19.029.488,31, così distinti:

- importo a base d'asta pari a	€ 21.328.014,62
- ribasso offerto 13,870 %	€ - 2.958.195,63
- importo aggiudicazione	€ 18.369.818,99
- oneri per la sicurezza	€ <u>659.629,32</u>
- importo contrattuale	€ 19.029.488,31 oltre I.V.A. prevista per Legge.

Di autorizzare, per ragioni di igiene e di salute pubblica, l'esecuzione d'urgenza del servizio in pendenza della stipula del contratto, a norma dell'art.32, comma 8, D. Lgs. 50/2016.

Dare atto che alla copertura della spesa derivante dal presente provvedimento si provvederà come segue:

- quanto a € 3.737.935,20 I.V.A. compresa al 10 % con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2019-2021 (annualità 2020-2021)
- quanto alla rimanente somma pari a € 17.194.501,94, I.V.A. compresa al 10 %, con gli stanziamenti che saranno appostati nei bilanci di previsione 2022-2027.

Di provvedere, ai sensi degli artt. 29, 36 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.iii., alla pubblicazione dell'avviso dei risultati della procedura di affidamento, nonché, ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto, a comunicare gli esiti definitivi di gara a tutti i soggetti interessati.

Di dare atto che:

- l'affidamento in oggetto indicato ha il seguente CIG74371523FB ;
- il presente provvedimento, in esecuzione dell'art. 23 del D.L. n.33/2013 sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Taormina "[www.comune.taormina.it](http://www.comune.taormina.it)" sezione "*Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti*";
- il Responsabile del Procedimento è l'ing. Massimo Puglisi – responsabile dell'area Urbanistica e Lavori Pubblici;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sezione di Catania, competente per territorio, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione e/o dalla pubblicazione nelle forme di legge all'Albo del sito istituzionale del Comune di Taormina ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di giorni 120 (centoventi).

**Sottoscritta dal RUP/Responsabile di Area**

**(PUGLISI MASSIMO)**  
**con firma digitale**